



PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

tra

Parco nazionale dell'Aspromonte (di seguito indicato come "Parco"), con sede legale in Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC), via Aurora n. 1, cap 89057, Codice Fiscale 92014250804, rappresentato da Giuseppe Bombino, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale

e

Club Alpino Italiano (di seguito indicato come "CAI"), con sede legale in Milano, Via Petrella 19, C.F. 80067550154, P. IVA 03654880156, rappresentato dal Presidente Generale, Umberto Martini, domiciliato per la carica presso la sede legale

(di seguito indicate congiuntamente "parti")

Premesso

che il Parco, in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità anche la manutenzione e la segnatura della rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza alle leggi vigenti a livello nazionale e regionale;

che in considerazione delle finalità perseguite, il Parco intende garantire l'aggiornamento periodico della cartografia esistente e delle informazioni di carattere ambientale ed escursionistico rilevabili su tracciati sentieristici;

che per quanto sopra, il Parco ha proposto al CAI di sviluppare forme di collaborazione per mantenere ed estendere all'insieme delle aree montane del proprio territorio la rete dei percorsi escursionistici segnalati e per garantirne l'aggiornamento;

che il CAI, nel perseguire le proprie finalità istituzionali e statutarie volte alla salvaguardia, valorizzazione, studio e tutela dell'ambiente montano, ha dedicato fin dalle origini e nel corso della sua lunga attività, attenta cura alla conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna ed è quindi interessato ad avviare su tali basi, un rapporto di fattiva collaborazione con il Parco;

che le parti intendono pertanto definire, con il presente Protocollo un rapporto di reciproca collaborazione in ordine ad iniziative e programmi di comune interesse nei campi di attività in seguito individuati ed elencati.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di collaborazione.

Articolo 2 – Obiettivi

Scopo della presente Protocollo di collaborazione è quello di instaurare e attivare rapporti di collaborazione tra le parti nel settore della sentieristica e della viabilità minore nel territorio del Parco.

Articolo 3 - Impegni di collaborazione

Ai fini di quanto previsto all'art. 2, il CAI intende collaborare con il Parco nella manutenzione e nell'aggiornamento della rete sentieristica dell'area protetta, anche attraverso attività di studio e di rilevamento dei dati relativi ai sentieri e percorsi in base ai parametri del Catasto Nazionale dei Sentieri del CAI e dell'istituto Catasto dei sentieri del Parco (*delibera C.D. n. 20 del 17/07/2012*).

Il Parco, dal canto suo, s'impegna a fornire al CAI tutto il supporto anche finanziario necessario allo svolgimento delle attività di cui sopra.

I programmi operativi e gli aspetti organizzativi e gestionali della collaborazione saranno disciplinati da specifici accordi ai sensi del successivo art. 6.

Articolo 4 – Relazioni

Il CAI s'impegna, compatibilmente con le proprie esigenze redazionali, a dare la massima diffusione, tramite la stampa sociale, alle attività del Parco nazionale ed alle iniziative comuni svolte nell'ambito della presente Convenzione.

Il Parco nazionale s'impegna, compatibilmente con i propri programmi e impegni istituzionali, a consentire al CAI di organizzare, all'interno del Parco, iniziative, manifestazioni e raduni su tematiche concernenti lo studio la salvaguardia, la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ambiente montano.


Articolo 5 – Gruppo di lavoro

Ai fini del presente Protocollo, verrà costituito un gruppo di lavoro, il quale svolgerà un'azione propositiva nei confronti del Parco a sostegno e sviluppo dei suoi compiti istituzionali e dei programmi di attuazione e contribuirà alla realizzazione in coerenza e in osservanza dei principi fondamentali dell'accordo.

Il gruppo sarà composto da due rappresentante del CAI e da due rappresentanti del Parco nazionale.

I tempi di convocazione saranno determinati di volta in volta dalle parti, secondo le necessità, con un preavviso minimo di 10 giorni.

Il gruppo di lavoro redigerà con cadenza annuale una relazione sullo stato della Convenzione, procedendo ad una verifica in ordine alle attività di collaborazione svolte tra Parco nazionale e CAI ed ai risultati raggiunti.



Articolo 6 – Attuazione del Protocollo di collaborazione

I programmi operativi e gli aspetti organizzativi e gestionali connessi all'attuazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli attinenti la definizione puntuale delle attività ed i relativi oneri, saranno oggetto di specifici accordi da sottoscrivere tra il Parco nazionale ed il Presidente del CAI Calabria, nel rispetto dei principi del Protocollo di collaborazione.

Articolo 7 - Durata

La durata del presente Protocollo di collaborazione è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di stipula senza tacito rinnovo, fermo il completamento delle attività in corso.

23 FEB. 2016

IL PRESIDENTE
del Parco Nazionale dell'Aspromonte
Giuseppe Bombino

IL PRESIDENTE GENERALE
del Club Alpino Italiano
Umberto Martini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa